



# COMUNE DI FRONT

PROVINCIA DI TORINO

**ORIGINALE**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 72  
Del 31/10/2025

**OGGETTO : ARTICOLI 142, COMMA 12 TER, E 208 DEL D. LGS. 30.4.1992 N. 285.  
DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE  
PECUNiarIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ESERCIZIO  
FINANZIARIO 2026.**

L'anno duemilaventicinque addì trentuno del mese di ottobre alle ore sedici e minuti quarantasei nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PERINO Andrea	Sindaco	Sì
2. BAIMA Ornella	Vice Sindaco	Sì
3. MOTTO Alice	Assessore	Sì
	Totale Presenti:	3
	Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **CURCIO Dott. Filadelfo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PERINO Andrea** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: ARTICOLI 142, COMMA 12 TER, E 208 DEL D. LGS. 30.4.1992 N. 285. DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA. ESERCIZIO FINANZIARIO 2026.

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 208 del Nuovo Codice della Strada emanato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, da ultimo modificato dall'art. 40, comma 1, lettera a) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, che, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, ai commi 4, 5 e 5 bis, testualmente recita:

<< comma 4 >>.

*4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:*

*a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*

*b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*

*c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

<< comma 5 >>.

*Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.*

<< comma 5-bis.>>

*La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.*

Visto, altresì, l'art. 142 del medesimo codice della strada, che, ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, testualmente recita:

<< comma 12-bis >>

*I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza*

*delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.*

*<< comma 12-ter. >>*

*Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.*

*<< comma 12-quater. >>*

*Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.*

Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada” emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Atteso che l'art. 393 del citato Regolamento di esecuzione del Codice della Strada prevede per gli Enti Locali l'obbligo di iscrivere nel Bilancio Annuale di Previsione un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti, ai sensi dell'art. 208 del Codice della Strada, e di rendicontare annualmente al Ministero dei Lavori Pubblici le somme introitate e le spese effettuate;

Ritenuto di dover determinare per l'anno 2026, in applicazione delle norme sopra riportate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada nella misura pari al 50%;

Sentite le indicazioni del Servizio di Polizia Municipale in merito alla stima di entrata dei proventi derivanti da violazioni al Codice della Strada ed in ordine alla loro destinazione;

Preso atto che lo schema di Bilancio di Previsione 2026-2028 per l'anno 2026, per le sanzioni amministrative relative all'art. 208, c. 1, del C.d.S, prevede un gettito di € 50.000,00 (capitolo 3008/3008/1 codice di bilancio 3.0200.0200 Entrata) mentre nulla è previsto per le sanzioni amministrative relative all'art. 142, comma 12 ter;

Dato atto che occorre considerare, per il rispetto dei vincoli di destinazione, la metà della previsione di Entrata, pari ad € 25.000,00;

Dato atto che l'importo da vincolare così rideterminato è pari ad € 25.000,00;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi dal responsabile rispettivamente del servizio vigilanza e del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano:

### **DELIBERA**

- 1) di destinare, per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, con riferimento all'esercizio finanziario 2025, una somma pari al 50% di quella prevista quale provento derivante dall'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, ex art. 208, c. 1, di cui al capitolo 3008/3008/1 codice di bilancio 3.0200.0200 di Entrata del Bilancio di Previsione per le finalità specificate risultanti nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;
- 2) di stabilire che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada, consuntivati al 31/12/2026, dovranno essere destinati negli stessi termini percentuali di cui al precedente punto 1);
- 3) di stabilire che non sono previste sanzioni amministrative relative all' art. 142 comma 12 ter.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di consentire l'immediata attuazione dei programmi dell'amministrazione,

### **DELIBERA**

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
PERINO Andrea

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CURCIO Dott. Filadelfo

---

Pareri espressi dai responsabili di settore ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000	
Parere amministrativo/finanziario	PERINO Andrea
Parere contabile	PERINO Andrea

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267 del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e dell'art. 31, comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69;
- Contestualmente viene comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CURCIO Dott. Filadelfo

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal e per quindici giorni consecutivi, è divenuta esecutiva il giorno 31/10/2025

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune (art. 134 c. 3 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000);

X      è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del . D. Lgs267 del 18/08/2000

Dalla Residenza Municipale, lì 31/10/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE  
CURCIO Dott. Filadelfo

---